A.P.VV.F. **SI.N.DIR.VV.F.**

Al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
Pref. Attilio VISCONTI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Eros MANNINO

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Pref. Maddalena DE LUCA

Al Dirigente dell'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dott.ssa Floriana LABBATE

Oggetto: Criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Egregi,

in vista delle prossime procedure di mobilità e individuazione degli incarichi, le scriventi Organizzazioni Sindacali desiderano sensibilizzare le SS.LL. in ordine ad alcune criticità a nostro avviso riscontrare in occasione delle precedenti sessioni, con particolare riferimento al principio di rotazione e al rispetto della progressione per fasce economiche.

Come è noto, la disciplina generale relativa al "Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale" (art. 201 del D.Lgs. 13.10.2005, n. 217), ha trovato da tempo attuazione con il Decreto 20.1.2011, che ha declinato i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali (attitudini individuali e capacità professionale, peculiarità della qualifica rivestita, natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e obiettivi e dei programmi da realizzare), da attuare, in base a quanto stabilito all'art. 1, valutate debitamente "anche le proposte e gli elementi di servizio forniti dal Dirigente Generale del Corpo" e fermo restando il principio di rotazione degli incarichi e "tenuto conto delle disponibilità eventualmente espresse nell'ambito della manifestazione di interesse" del personale di cui al successivo art. 6, co. 5.

I criteri generali che regolano il conferimento o il mutamento degli incarichi sono stati fissati all'art. 2 del medesimo decreto e stabiliscono una serie di sotto-criteri volti a precisare la valutazione (a), sotto il profilo soggettivo, delle attitudini individuali e della capacità professionale e (b), sotto il profilo oggettivo, delle caratteristiche e della natura delle funzioni da esercitare. Tali sotto-criteri intendono valorizzare l'esperienza professionale, il livello degli incarichi svolti, i risultati e le valutazioni conseguite, le capacità e le conoscenze acquisite. Sotto il profilo oggettivo delle funzioni da esercitare, invece, vengono posti in valutazione gli obiettivi e i programmi da realizzare e la complessità dell'ufficio, desunta da una serie di parametri.

Gli articoli 3 e 4 del decreto disciplinano la durata degli incarichi, l'applicazione del principio di rotazione, la conferma e la revoca, la cui valutazione discrezionale è comunque connessa al sussistere o al sopraggiungere di motivate esigenze di servizio.

Infine, l'art. 6 del Decreto 20.1.2011 regolamenta il procedimento di comunicazione e partecipazione, prevedendo informative annuali (nel mese di dicembre) sulle sedi prive di titolare e su quelle che si renderanno disponibili, la comunicazione degli incarichi attribuiti, con possibilità di partecipazione al

A.P.VV.F. **SI.N.DIR.VV.F.**

procedimento di conferimento mediante presentazione di apposita istanza, nella quale indicare l'interesse per gli uffici, le sedi ed eventuali funzioni di reggenza. L'ultimo comma di tale art 6 assegna invece all'Amministrazione la facoltà di procedere al conferimento degli incarichi in deroga alle modalità descritte, ma solo "*per sopravvenute e particolari esigenze di servizio*".

Per costante giurisprudenza, anche per gli atti di alta amministrazione di carattere fiduciario, resta "ferma la verifica giurisdizionale della ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole" (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 7647/2020; Tar Lazio, Sez. I Bis, 2.4.2021, n. 4011).

Alla luce di tali coordinate, pertanto, **la motivazione che deve essere posta a fondamento dei provvedimenti di assegnazione, mobilità e revoca assume carattere decisivo, "*non potendosi ammettere nel sistema, al di fuori di precise categorie di atti che siano legislativamente escluse da tale onere, alcuno spazio per la categoria dei provvedimenti amministrativi c.d. "a motivo libero"*.**

Con specifico riferimento alla applicazione dei principi e dei criteri di cui al D.M. 20 gennaio 2011, la giurisprudenza ha precisato che l'Amministrazione, nell'assegnare gli incarichi dirigenziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, deve tenere "*conto delle capacità dei soggetti interessati, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, e degli obiettivi da realizzare, nell'ambito di una valutazione comparativa di interessi che vede coinvolto, da un lato, l'interesse del singolo Dirigente, dall'altro, l'interesse pubblico volto a garantire, nell'ottica di un ottimale svolgimento dei compiti istituzionali, l'efficienza e la continuità delle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*".

Il Consiglio di Stato, in applicazione di tali principi, ha recentemente ricordato che la littera legis della disciplina in materia di incarichi dirigenziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco "*è inequivoca nell'ancorare il conferimento degli incarichi dirigenziali - beninteso di tutti, nessuno escluso - al contestuale apprezzamento di attitudini individuali e capacità professionali dei singoli, in raffronto alla natura e caratteristiche delle funzioni da esercitare, declinate secondo obiettivi e programmi da realizzare: indi i nuovi conferimenti non possono esimersi dal motivare su tali pregnanti profili*" (Consiglio di Stato sez. III - 01/07/2024, n. 5774).

Se l'obbligo di motivazione assume pertanto un rilievo decisivo in sede di scrutinio della legittimità delle decisioni assunte dall'Amministrazione in sede di conferimento degli incarichi, anche la manifestazione dell'interessato di eventuali esigenze connesse ai doveri di assistenza disciplinati dalla L. 104/1990 dovrà essere attentamente vagliata in sede di relativa decisione.

Come è noto, infatti, tali prerogative, pur non avendo carattere assoluto, riconoscono al lavoratore che assista un congiunto invalido, la possibilità di scelta della sede, all'atto dell'assunzione, o anche in caso di successivo trasferimento a domanda, cosicché sarà la manifestazione di interesse e le esigenze dichiarate dall'istante a costituire ulteriore parametro di controllo della legittimità delle scelte dell'amministrazione (su un caso relativo al Corpo, in applicazione della disciplina della L. 104/90, si veda la recente decisione n. 15654 del 21.8.2025 del Tar Lazio, Sez. I Quater).

A.P.VV.F. **SI.N.DIR.VV.F.**

Il **principio di rotazione**, inoltre, costituisce ulteriore raccomandazione nell'assegnazione degli incarichi, sia per le funzioni operative che per le funzioni tecnico-professionali, la cui mancata attuazione deve costituire oggetto di adeguata motivazione.

A seguito dell'entrata in vigore legge 6 novembre 2012, n. 190, peraltro, la rotazione degli incarichi è divenuta una degli strumenti della prevenzione della corruzione e di presidio della trasparenza dell'azione amministrativa, la cui pianificazione si è oggi arricchita dello strumento del Piano integrato di attività e organizzazione (cd. PIAO), introdotto dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113.

Nell'ambito del PIAO, la rotazione di tutto il personale dirigente, sia funzionale e sia ambientale, è quindi pianificata quale strumento generale di prevenzione dei rischi di corruzione.

Nel vigente PIAO 2026-2028, per il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è stato dato atto come in tutte le strutture del Dipartimento sia stata attuata nel 2025 una corposa rotazione di personale, soprattutto nei settori più esposti a rischio corruttivo, misura raccomandata anche nel biennio a venire.

Alla luce di tali previsioni normative, pertanto, la rotazione degli incarichi costituisce un ulteriore parametro della legittimità dei provvedimenti di conferimento e della relativa motivazione. Le relative deroghe, seppur consentite, debbono essere adeguatamente giustificate caso per caso, e possono essere sottoposte al vaglio sia della relativa motivazione, sia della eventuale disparità di trattamento.

Stante i principi generali e la specifica disciplina di settore, come applicata dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, le sottoscritte OO.SS. rappresentano pertanto quanto segue.

1) L'esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa in sede di conferimento degli incarichi deve essere sempre oggetto di specifica motivazione da parte del soggetto decisore, che deve rendere conto della adeguata istruttoria e delle logicità e ragionevolezza delle decisioni assunte;
2) L'esperienza pregressa, il livello degli incarichi ricoperti, il principio di rotazione, il principio di parità di trattamento e le eventuali esigenze connesse alla disciplina di cui alla L. 104/90, costituiscono parametri da tenere nel debito conto per le scelte da adottare, preservandone una coerente e razionale contemperazione, che dia atto della corretta ponderazione sia degli elementi soggettivi, che di quelli oggettivi legati agli obiettivi e programmi da realizzare o alle esigenze di servizio.

Grati per l'attenzione che le SS.LL. vorranno riservare alle osservazioni esposte, porgiamo i nostri più Cordiali saluti.

Il Segretario Generale A.P.VV.F.
Maurizio Alivernini

Il Segretario Nazionale SI.N.DIR.VV.F.
Maria Elena Cilli